Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 luglio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. [illegible] - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1614**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Tarquinia . . . Pag. 4250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1615**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sant'Omero . . . . Pag. 4251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1616**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile del Santissimo Rosario, con sede in Venafro . . . Pag. 4251

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **358**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Valeggio sul Mincio . . . . . Pag. 4251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **359**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di « Sant'Anna », con sede in Ronciglione . . . Pag. 4252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **360**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Torre Annunziata . . . . Pag. 4252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **361**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo, con sede in Busto Arsizio . . . . Pag. 4253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. **362**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica », della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari. Pag. 4253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. 363.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria Goretti », con sede in Latina . . . . . Pag. 4255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **364**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Casarano . . . . Pag. 4255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 365.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare una donazione . . . . Pag. 4256

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1968.

Ricostituzione della commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972 Pag. 4256

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.

Determinazione del numero e delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi . . . . . Pag. 4256

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Cambio della denominazione U.A.Z. di Nicastro in U.A.Z. di Lamezia Terme . . . . Pag. 4257

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei trinciati da pipa « Forte », nel condizionamento da gr. 50, e « Spuntature » . . . . Pag. 4258

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Piacenza . . . . Pag. 4258

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Piacenza e Genova . . . Pag. 4258

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino, Asti e Alessandria . . . Pag. 4259

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo e Torino . . Pag. 4259

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Milano e Bologna . . Pag. 4259

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara . Pag. 4260

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1969.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Di Lallo Giuseppe e Fratelli Pag. 4266

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1969.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa facchinaggio Andrea Doria » s.r.l., con sede in Savona e nomina del commissario liquidatore Pag. 4266

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Decreto di conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti . Pag. 4267
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Dormelletto . . . . Pag. 4267

Ministero dell'interno:
Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Pentoplast » e « Dinex 15 » Pag. 4267
Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Gomma Brixia » . Pag. 4267

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4267

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 22 aprile 1968 al 28 aprile 1968 . . . . . Pag. 4268

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico). Pag. 4273

Ministero dell'interno: Diario della prova scritta e sede degli esami del concorso a trecentonovanta posti di allievo vigile permanente nel Corpo dei vigili del fuoco. Pag. 4277

Ufficio medico provinciale di Venezia: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Mirano . . . . Pag. 4278

Ufficio veterinario provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . . Pag. 4278

Ufficio veterinario provinciale di Bergamo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo . . . Pag. 4278

Ufficio veterinario provinciale di Modena: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena . . . . . . Pag. 4279

Ufficio veterinario provinciale di Verona:
Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame vacante nel comune di Verona . . . . Pag. 4280
Commissione giudicatrice del concorso al posto di vice veterinario capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza ed ispezione alimenti vacante nel comune di Verona . . . . Pag. 4280

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 15 LUGLIO 1969:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1969, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6698)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1614**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Tarquinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Viterbo in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Tarquinia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Tarquinia (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tarquinia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 179.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1615**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sant'Omero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Teramo in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sant'Omero è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sant'Omero (Teramo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Teramo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sant'Omero;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 357.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1616**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile del Santissimo Rosario, con sede in Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile del Santissimo Rosario di Venafro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile del Santissimo Rosario, con sede in Venafro (Campobasso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Campobasso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Venafro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 maggio 1943, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1951, registro n. 28 Interno, foglio n. 151.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 144. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **358**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Valeggio sul Mincio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Valeggio sul Mincio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Valeggio sul Mincio (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Valeggio sul Mincio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 275.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **359.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di « Sant'Anna », con sede in Ronciglione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Viterbo in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di « Sant'Anna » di Ronciglione, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile di « Sant'Anna », con sede in Ronciglione (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ronciglione;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 299.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **360.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Torre Annunziata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Torre Annunziata è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Torre Annunziata (Napoli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Napoli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Torre Annunziata;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 27.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **361.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo, con sede in Busto Arsizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 5 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Busto Arsizio è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 19 luglio 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Busto Arsizio (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Varese;

due membri eletti dal consiglio comunale di Busto Arsizio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 19 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. **362.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica », della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 5 ottobre 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 118. — CARUSO

Repertorio n. 159

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettorato innanzi a me rag. Pietro Puccini direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti

infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato della Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 8 luglio 1948 (allegato *A*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nella adunanza del 12 giugno 1968 (allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Clinica odontoiatrica »;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*) il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica »;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 12 giugno 1968 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta dell'8 luglio 1968 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre, di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Università di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicato nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Clinica odontoiatrica ».

L'Università di Sassari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa alla amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Sassari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, di intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Clinica odontoiatrica ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e parte della nona, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Sergio COSTA
» Antonio GIAGU DE MARTINI
» Pietro PUCCINI, *funzionario rogante*

Copia conforme all'originale, compresi gli allegati muniti delle prescritte firme marginali, registrato fiscalmente a Sassari, addì 9 ottobre 1968, al n. 5224, mod. I, vol. 322, in esenzione.

Sassari, addì 15 ottobre 1968

Il direttore amministrativo
Pietro PUCCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. **363.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria Goretti », con sede in Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria Goretti » di Latina, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 661, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria Goretti », con sede in Latina, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Latina;

due membri eletti dal consiglio comunale di Latina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 661, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1963, registro n. 11 Interno, foglio n. 312.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **364.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Casarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Casarano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Casarano (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Casarano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1967, registro n. 18 Interno, foglio n. 97.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 365.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare una donazione.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000.000 disposta dal sig. Luigi Biondo Sangiorgi con atto pubblico 7 agosto 1962, n. 526093 di repertorio, a rogito notar Giuseppe Angilella di Palermo, da destinarsi integralmente ed esclusivamente alla costruzione nel territorio di Villa Sofia in Palermo, di proprietà dell'associazione, di un padiglione ospedaliero pediatrico da intitolarsi a nome del donante.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1968.

Ricostituzione della commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico della legge sul nuovo catasto dei terreni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, sulla costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con i decreti legislativi 23 novembre 1944, n. 403 e 8 aprile 1948, n. 514;

Ritenuto doversi provvedere alla ricostituzione della commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972 sono chiamati a fare parte della commissione censuaria centrale:

a) per tutte e due le sezioni:

Membri effettivi:

Foderà dott. ing. Ottone, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
De Angelis dott. Filiberto, direttore generale delle imposte dirette;
Agrò avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Venditti dott. Arnaldo, magistrato di corte d'appello, in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia;
Famularo prof. ing. Antonino, esperto;
Amoroso dott. ing. Salvatore, esperto;
Morabito dott. ing. Fernando, esperto;
Bandini prof. Mario, esperto;
Tofani prof. Mario, esperto;

Membri supplenti:

Saja prof. Francesco, esperto;
Vanzetti prof. Carlo, esperto;

b) esclusivamente per la prima sezione:

Membri effettivi:

Dato dott. Bernardo, direttore generale in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Bazzocchi dott. ing. Giorgio, ingegnere capo erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Chilanti dott. Pietro, esperto;
Antonietti prof. Alessandro, esperto;
Salvatore dott. ing. Domenico, esperto;

Membri supplenti:

Forte prof. ing. Carlo, esperto;
Platzer prof. Francesco, esperto;

c) esclusivamente per la seconda sezione:

Membri effettivi:

Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;
Pradella dott. ing. Angelo, ispettore generale erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Castelfranchi dott. ing. Mario, esperto;
Ponti dott. ing. Carlo, esperto;
Proni prof. Giovanni, esperto;

Membri supplenti:

Giuliani dott. Euclide, esperto;
Passerini prof. Osvaldo, esperto.

Art. 2.

La spesa relativa alla corresponsione della indennità di carica, dei compensi per studi, indagini, ecc., e delle indennità di missione ai componenti della commissione censuaria centrale è prevista in L. 10.000.000 (dieci milioni) annue e farà carico per l'esercizio 1969 sul capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e per i restanti tre esercizi sui capitoli corrispondenti.

Art. 3.

In assenza o in caso di impedimento del Ministro per le finanze, la commissione censuaria centrale sarà presieduta dal prof. Mario Tofani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1969
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 24

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.

Determinazione del numero e delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 500 in data 2 maggio 1964, registrato il 6 giugno 1964, registro n. 4 Sanità, foglio n. 24, con il quale, ai sensi dell'art. 11, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, contenente il regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, venivano determinati il numero degli ispettori dermosifilografi, nonchè le circoscrizioni di servizio;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare dette determinazioni, in modo da adeguarle alle mutate situazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Decreta:

Sono determinati i seguenti posti di ispettore dermosifilografo per le seguenti circoscrizioni di servizio:
un posto per le provincie di Torino - Cuneo;
un posto per la provincia di Novara;
un posto per le provincie di Vercelli - Aosta;
un posto per le provincie di Alessandria - Asti;
un posto per la provincia di Imperia;
un posto per la provincia di Savona;
un posto per la provincia di Genova;
un posto per le provincie di La Spezia - Massa Carrara;
due posti per la provincia di Milano;
un posto per la provincia di Bergamo;
un posto per la provincia di Brescia;
un posto per le provincie di Pavia - Piacenza;
un posto per la provincia di Mantova;
un posto per la provincia di Cremona;
un posto per le provincie di Como - Sondrio;
un posto per la provincia di Varese;
un posto per le provincie di Trento - Bolzano;
un posto per la provincia di Vicenza;
un posto per la provincia di Verona;
un posto per le provincie di Treviso - Belluno;
un posto per la provincia di Venezia;
un posto per la provincia di Padova;
un posto per la provincia di Rovigo;
un posto per le provincie di Trieste - Gorizia;
un posto per le provincie di Udine e Pordenone;
un posto per le provincie di Parma - Reggio Emilia;
un posto per le provincie di Ravenna - Forlì;
un posto per la provincia di Bologna;
un posto per le provincie di Ferrara - Modena;
un posto per le provincie di Ancona - Pesaro - Macerata;
un posto per la provincia di Firenze;
un posto per le provincie di Lucca - Pistoia;
un posto per la provincia di Pisa;
un posto per la provincia di Livorno;
un posto per le provincie di Arezzo - Siena;
un posto per la provincia di Perugia;
due posti per la provincia di Roma;
un posto per la provincia di Grosseto;
un posto per la provincia di Frosinone;
un posto per la provincia de L'Aquila;
un posto per la provincia di Viterbo;
un posto per la provincia di Rieti;
un posto per la provincia di Terni;
un posto per la provincia di Latina;
due posti per la provincia di Napoli;
un posto per le provincie di Caserta - Avellino;
un posto per le provincie di Campobasso - Benevento;
un posto per la provincia di Salerno;
un posto per le provincie di Teramo - Ascoli Piceno;
un posto per le provincie di Pescara - Chieti;
un posto per la provincia di Foggia;
un posto per le provincie di Lecce e Brindisi;
un posto per la provincia di Bari;
un posto per la provincia di Taranto;
un posto per le provincie di Potenza e Matera;
un posto per la provincia di Cosenza;
un posto per la provincia di Catanzaro;
un posto per la provincia di Reggio Calabria;
un posto per la provincia di Messina;
un posto per la provincia di Palermo;
un posto per le provincie di Caltanissetta - Enna;
un posto per la provincia di Trapani;
un posto per le provincie di Catania - Siracusa;
un posto per la provincia di Ragusa;
un posto per la provincia di Agrigento;
un posto per la provincia di Cagliari;
un posto per la provincia di Sassari;
un posto per la provincia di Nuoro.

Complessivamente il numero degli ispettori dermosifilografi risulta di 71 per 68 circoscrizioni di servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto di legittimità e la conseguente registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 223

(6219)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Cambio della denominazione U.A.Z. di Nicastro in U.A.Z. di Lamezia Terme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;
Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1964, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304 gli uffici agricoli di zona di: Botricello, Chiaravalle Centrale, Cirò, Crotone, Maida, Nicastro, Tropea, Soriano Calabro, Soverato, Vibo Valentia;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale è stato istituito il nuovo comune di Lamezia Terme, risultante dalla riunione dei tre comuni di Nicastro, Sambiase e S. Eufemia Lamezia che, pertanto, debbono considerarsi soppressi;
Considerato che nel soppresso comune di Nicastro esiste un ufficio agricolo di zona istituito con il decreto ministeriale già citato e comprendente i territori dei comuni di: Conflenti, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nicastro, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Sambiase, S. Eufemia Lamezia, San Mango d'Aquino, Serrastretta per una superficie agraria forestale di Ha. 46.039 e di terreno coltivato di Ha. 25.656;
Rilevata la necessità di provvedere, a seguito della legge di cui sopra, alla sostituzione dell'ufficio agricolo di zona di Nicastro, con quello di Lamezia Terme;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, l'ufficio agricolo di zona di Nicastro prende la denominazione di ufficio agricolo di zona di Lamezia-Terme comprendente i territori dei comuni di Conflenti, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, Serrastretta per la superficie agraria forestale e di terreno coltivato sopra specificata.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6287)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei trinciati da pipa « Forte », nel condizionamento da gr. 50, e « Spuntature ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti, atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei trinciati da pipa « Forte », nel condizionamento da gr. 50, e « Spuntature » venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio dei prodotti suddetti è in continua, costante diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione delle relative lavorazioni;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati dei prodotti stessi;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di Monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I trinciati da pipa « Forte », nel condizionamento da gr. 50, e « Spuntature » sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969
Registro n. 5, foglio n. 159

(6246)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 188 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 10 presso Croce Grossa-Chiavenna Landi-Cortemaggiore », della lunghezza di km. 14+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 10 presso Croce Grossa-Chiavenna Landi-Cortemaggiore », della estesa di k. 14+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 587 « di Cortemaggiore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 228

(6239)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Piacenza e Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 97 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 45 a Marsaglia-Cornaleto-Rezzoaglio a Carasco », della lunghezza di km. 68+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 45 a Marsaglia-Cornaleto-Rezzoaglio a Carasco », dell'estesa di km. 68+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 586 « della Valle dell'Aveto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 227

(6238)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino, Asti e Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 134 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 10 in località Sassi di Torino-Gassino-Brusasco-innesto presso Ozzano Monferrato sulla provinciale Casale-Asti », della lunghezza di km. 63+185;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 10 in località Sassi di Torino-Gassino-Brusasco-innesto presso Ozzano Monferrato sulla provinciale Casale-Asti », della estesa di km. 63+185, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 590 « della Valle Cerrina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 226

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo e Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 113 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 25 presso Avigliana-Trana-Piossasco-Pinerolo-Saluzzo-innesto strada statale n. 20 in località Madonna dell'Olmo presso Cuneo », della lunghezza di km. 83+894;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 25 presso Avigliana-Trana-Piossasco-Pinerolo-Saluzzo-innesto strada statale n. 20 in località Madonna dell'Olmo presso Cuneo », dell'estesa di km. 83+894, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 589 « dei Laghi di Avigliana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 229

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Milano e Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 181 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 10 presso Croce Santo Spirito-Villa Verdi-Busseto-innesto strada statale n. 9 presso Fidenza », della lunghezza di km. 33+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 10 presso Croce Santo Spirito-Villa Verdi-Busseto-innesto strada statale n. 9 presso Fidenza », dell'estesa di km. 33+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 588 « dei Due Ponti ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 225

(6240)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), approvato con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 31 marzo 1952, 9 luglio 1953, 3 dicembre 1955, 21 gennaio 1958 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 giugno 1968 nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 15 gennaio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Carrara

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Carrara, istituita con decreto ducale del 18 ottobre 1843, ha la sua sede legale in Carrara ed appartiene alla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare del presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto — di cui all'art. 4 — e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue:

due dal prefetto della provincia di Massa Carrara;
uno dall'amministrazione comunale di Carrara;
uno dall'amministrazione provinciale di Massa e Carrara;
uno dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa e Carrara;
fra persone residenti nel comune di Carrara;
due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana su designazione della presidenza della cassa, fra persone residenti nella provincia di Massa e Carrara.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quanto l'ente, cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio numero cinque componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali oltrechè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregata;

3) sulla formazione dei contratti e dei regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, oltrechè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali oltrechè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti allo inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, oltrechè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili oltrechè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, un volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, ci compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati trimestralmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio, ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario; o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, oltrechè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 247 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dal prefetto della provincia di Massa e Carrara e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, oltrechè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, sentito il presidente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di

importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — su depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per la adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può cedere per lo sconto alla Banca d'Italia e ad aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche in conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ad aperture di credito, anche in conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiale o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli artt. 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compiere anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti. L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate dalla suddetta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *c*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque o con rate semestrali fisse di ammortamento, o con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

In caso di concessione di decurtazioni semestrali o annuali dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1,50 % delle attività amministrate (patrimonio o depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili ai sensi di leggi speciali, in deroga a nome di statuto.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fideiussioni e avalli a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni, fideiussioni e avalli devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria, di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio d'amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5967)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Di Lallo Giuseppe e Fratelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 690841 del 9 giugno 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli » con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 e negli anni successivi, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Pescara, e comunicati dalla impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 e negli anni successivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli » con sede in Paglieta (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli » con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6220)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa facchinaggio Andrea Doria » s.r.l., con sede in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 4, 7, 8, 9, 10 gennaio 1969 alla società « Cooperativa facchinaggio Andrea Doria », s.r.l., con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa facchinaggio Andrea Doria », s.r.l., con sede in Savona, costituita per rogito notaio avv. Mario Zanobini in data 15 aprile 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Alfio Viola di Genova ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto di conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3691 in data 2 luglio 1969 il sig. Ubaldo Fasolis è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(6370)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del lago Maggiore in comune di Dormelletto

Con decreto 14 marzo 1969, n. 174 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del lago Maggiore in comune di Dormeletto (Novara) segnato nel catasto dèl comune medesimo al foglio n. 8, mappale 54, di Ha 0.73.04 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1960, in scala 1:1.500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Pentoplast » e « Dinex 15 »

Gli esplosivi da mina denominati « Pentoplast » e « Dinex 15 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili il primo soltanto per lavori a cielo aperto ed il secondo anche per lavori in galleria — con esclusione per tutti e due dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6317)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Gomma Brixia »

L'esplosivo da mina denominato « Gomma Brixia » che l'ingegner Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della Società Pravisani Esplosivi di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 14 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,40	627,40	627,65	627,48	627,50	627,75	627,625	627,48	627,78	627,50
$ Can.	581,50	580,30	579,50	579,65	579,40	580,20	579,70	579,65	580,20	580,10
Fr. Sv.	145,72	145,75	145,82	145,795	145,80	145,80	145,84	145,795	145,80	145,75
Kr. D.	83,49	83,40	83,36	83,325	83,50	83,38	83,33	83,325	83,39	83,35
Kr. N.	88,07	88 —	87,88	87,88	88 —	87,95	87,90	87,88	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,48	121,32	121,28	121,25	121,40	121,33	121,28	121,25	121,34	121,30
Fol.	172,37	172,05	172,15	172,10	172 —	172,13	172,08	172,10	172,11	172,10
Fr B.	12,48	12,473	12,4815	12,47375	12,46	12,48	12,4775	12,47375	12,48	12,45
Franco francese	126,37	126,16	126,22	126,205	126,30	126,23	126,30	126,205	126,25	126,25
Lst.	1502,25	1500,75	1501,30	1500,95	1500,50	1500,80	1501,20	1500,95	1501 —	1501,50
Dm. occ.	157,02	156,74	157,05	157,015	156,90	156,88	157,01	157,015	156,88	157 —
Scell. Austr.	24,38	24,30	24,2950	24,2950	24,30	24,30	24,30	24,2950	24,30	24,30
Escudo Port.	22,05	22,05	22,05	22,02	22,05	22,04	22,06	22,02	22,01	22 —
Peseta Sp.	8,99	8,97	8,98	8,9760	9 —	8,97	8,975	8,9760	8,97	8,97

Media dei titoli del 14 luglio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,575
» 5 % (Beni Esteri)	93,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,175
» » » » 1968-83	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99.475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,552
1 Dollaro canadese	579,675
1 Franco svizzero	145,817
1 Corona danese	83,327
1 Corona norvegese	87,89
1 Corona svedese	121,265
1 Fiorino olandese	172,09
1 Franco belga	12.476
1 Franco francese	126,252
1 Lira sterlina	1501,075
1 Marco germanico	157,012
1 Scellino austriaco	24,297
1 Escudo Port.	22,04
1 Peseta Sp.	8,975

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 22 aprile 1968 al 28 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.576	4.663
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	8.312	4.577	1.851	8.312	10.053	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*l*) (*m*)	zero	zero	zero	zero	2.099	9.234
	41	2. altri (*l*)	7.687	3.952	1.226	7.687	9.428	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	5.296 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	5.111 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . .	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.889 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.778 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.667 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	3.952 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	9.428 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 4[illegible] gr e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	48.414
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	1.014	10.864	zero	1.014	8.445	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti) (*t*)	zero	6.724	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg. di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	21.875
		II. altri con un tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36 %	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	35.162
	86 93	b. superiore al 36 %	2.188	9.330	2.188	2.188	7.700	35.162 (*v*)
17.02 –A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti laboratori chimici delle dogane.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(*v*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri ovvero diploma di abilitazione tecnica, sezione per periti industriali, specializzazione edili.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Istituti ovvero in scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modificazioni e integrazioni).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termini (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 5

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sui seguenti argomenti:

1) sviluppo grafico di un edificio civile semplice, con piante, sezioni, eventuali particolari costruttivi, scelta dei materiali.

Computo metrico relativo e breve relazione illustrativa;

2) prova di estimo civile nei limiti dei programmi di studio degli Istituti tecnici per geometri;

b) in tre prove orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) costruzioni, calcoli di strutture semplici; modalità di esecuzione delle opere edilizie, organizzazione del cantiere edile. Topografia: nei limiti dei programmi di studio degli Istituti tecnici per geometri, e con particolare applicazione dell'uso degli strumenti topografici;

2) impianti; principali tipi di impianti tecnologici nelle costruzioni civili ed ospedaliere e relative apparecchiature;

3) condotta degli appalti, contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile e rurale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di

caduti in guerra, per servizio e per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza: Documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dello art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio; attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione:

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilato o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11, 12 *e* 13 i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli Uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'Ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'Autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accettare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 12.400, l'acconto mensile di L. 3000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR).

. . l . . sottoscritt .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . (2) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a sei posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto-ruolo tecnico), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. . . del .
. . ., per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri ovvero per periti industriali - specializzazione edili.

A tal fine . . l . . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) .,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica-sezione per . . . . .
conseguito il . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso .,
(indirizzo dell'istituto scolastico)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
.,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . . .,

g) di essere residente nel comune di . . . .
(provincia di . .) (6).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
. . . . .
da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione; la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale: per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(6212)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta e sede degli esami del concorso a trecentonovanta posti di allievo vigile permanente nel Corpo dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1968, con cui è stato bandito il concorso per esami a trecentonovanta posti di allievo vigile permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Ritenuta la necessità di fissare la data della prova scritta del concorso di cui sopra nonchè le sedi presso cui avrà luogo la prova di esame;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a trecentonovanta posti di allievo vigile permanente avrà luogo il giorno 20 settembre 1969, alle ore 9, nelle sedi indicate nel seguente prospetto:

Sede di esame	Per i candidati residenti e appartenenti ai Comandi provinciali Vigili del Fuoco di
Ancona	Ancona - Pesaro
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Macerata
Bari	Bari - Brindisi - Lecce - Taranto
Bologna	Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna - Rovigo
Brescia	Brescia - Bergamo - Cremona - Sondrio
Cagliari	Cagliari - Nuoro
Caltanissetta	Caltanissetta - Agrigento - Enna
Caserta	Caserta - Avellino
Catania	Catania
Firenze	Firenze - Arezzo - Perugia - Pistoia - Siena
Foggia	Foggia - Benevento - Campobasso
Genova	Genova - Imperia - La Spezia - Savona
L'Aquila	L'Aquila - Rieti - Terni
Latina	Latina - Frosinone
Livorno	Livorno - Grosseto - Lucca - Massa Carrara - Pisa
Messina	Messina
Milano	Milano - Como - Novara - Pavia - Piacenza - Varese
Napoli	Napoli
Palermo	Palermo - Trapani
Pescara	Pescara - Chieti - Teramo
Potenza	Potenza - Matera
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Catanzaro - Cosenza
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Modena - Parma
Salerno	Salerno
Sassari	Sassari
Siracusa	Siracusa - Ragusa
Torino	Torino - Alessandria - Aosta - Asti - Cuneo - Vercelli
Trieste	Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone
Venezia	Venezia - Belluno - Padova - Treviso
Verona	Verona - Bolzano - Mantova - Trento - Vicenza
Roma-Capannelle	Roma - Viterbo

Per la prova scritta sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. Il Ministro: TARANTO

(6229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Mirano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 del 28 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Mirano (provincia di Venezia);

Letta la nota in data 9 giugno 1969, con la quale il prof. Enrico Scerrino comunica di non poter far parte della commissione del concorso di cui trattasi non rivestendo più la qualifica di ispettore generale medico del Ministero della sanità, essendo risultato vincitore del concorso a direttore dell'ospedale civile di Dolo (provincia di Venezia);

Poichè si ravvisa necessaria la sostituzione;

Decreta:

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale capo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Rovigo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Enrico Scerrino.

Venezia, addì 20 giugno 1969

Il medico provinciale: SIGGIA

(6403)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2173, in data 24 gennaio 1968, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di otto posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 22 giugno 1969,

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1. Agazzi Aldo	punti	71,452	su 120
2. Guarneri Pietro	»	69,670	»
3. Maestri Silvestro	»	68,270	»
4. Angeli Giovanni	»	66,860	»
5. Ruggeri Carlino	»	65,577	»
6. Persico Alfredo	»	62,730	»
7. Santus Luigi	»	61.949	»
8. Bertasi Pietro Antonio	»	61,135	»
9. Doninelli Mario	»	60,770	»
10. Fasciolo Franco	»	59,570	»
11. Sgarbi Pier Carlo	»	58,220	»
12. Pezzica Giacomo	»	57,603	»
13. Bolognesi Paolo	»	55,000	»
14. Castrataro Pasquale	»	53,000	»
15. Sacchi Giuseppe	»	52,160	»
16. Sassi Gesualdo	»	45,000	»
17. Tagliabue Valentino	»	43,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 23 giugno 1969

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6527, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei 17 (diciassette) candidati risultati idonei nel pubblico concorso per otto posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 3 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Agazzi Aldo: Gottolengo (Cons.);
2) Guarneri Pietro: Verolanuova (Cons.);
3) Maestri Silvestro: Alfianello (Cons.);
4) Angeli Giovanni: Quinzano Oglio;
5) Ruggeri Carlino: Tavernole S. M. consorziale;
6) Persico Alfredo: Tremosine (Cons.);
7) Bertasi Pietro Antonio: Bagolino;
8) Doninelli Mario: Idro (consorziale).

Al dott. Luigi Santus, classificatosi settimo in graduatoria con punteggio totale di 61,949 su 120, non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle da lui indicate come preferite nella domanda di partecipazione al concorso risultano già attribuite ad altri concorrenti che lo precedono nella stessa graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 23 giugno 1969

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(6178)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2157 in data 2 maggio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 557 del 6 febbraio 1969, costitutivo della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zambelli Franco	punti 81,850	su 120
2. Lubrini Angelo	» 80,431	»
3. Gazzaniga Giacomo	» 75,620	»
4. Schivardi Giuseppe	» 73,050	»
5. Rosa Ezio	» 71,002	»
6. Bugini Luigi	» 70,210	»
7. Stefini Carlo	» 66,800	»
8. Simoni G Antonio	» 61,233	»
9. Luppino Calogero	» 60,486	»
10. Vecchi Rinaldo	» 57,950	»
11. Masino Renato	» 57 —	»
12. Armanasco Angelo	» 56,483	»
13. Bertasi Luigi	» 53 —	»
14. Ghiringelli Antonio	» 51 —	»
15. Zambonini Ubaldo	» 50 —	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè di quello dei comuni di: Trescore Balneario, Zogno, Capriate San Gervasio, Calusco d'Adda e Vilminore di Scalve.

Bergamo, addì 23 giugno 1969

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2164 del 23 giugno 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Esaminate le preferenze espresse dai candidati per le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito specificata nelle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a lato di ciascun nominativo indicata:

1) Zambelli Franco: condotta consorziale dei comuni di: Trescore Balneario-Gorlago-Carobbia degli Angeli-Zandobbio-Cenate Sotto-Cenate Sopra-Entratico-S. Paolo d'Argon e Luzzana;

2) Lubrini Angelo: condotta consorziale dei comuni di: Zogno-S. Pellegrino-Sedrina-Blello-Brembilla e Gerosa;

3) Gazzaniga Giacomo: condotta consorziale dei comuni di: Calusco d'Adda-Riviera d'Adda-Villa d'Adda-Sotto il Monte-Terno d'Isola e Carvico;

4) Schivardi Giuseppe: condotta consorziale dei comuni di: Capriate S. Gervasio-Bottanuco-Filago-Madone-Chignolo-Suisio e Brembate;

5) Rosa Ezio: condotta consorziale dei comuni di: Vilminore di Scalve-Azzone-Colere e Schilpario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè di quello dei comuni di: Trescore Balneario, Zogno, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio e Vilminore di Scalve.

Bergamo, addì 23 giugno 1969

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(6129)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 16 settembre 1968, n. 1922, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto 25 febbraio 1969, n. 1128, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Rotteglia Antonio	punti 77,900
2. Zanasi Bruno	» 75,320
3. Lelli Achille	» 70,500
4. Cappi Giuseppe	» 69,420
5. Lorenzini G. Filippo	» 66,660
6. Bignardi Alessandro	» 65,510
7. Sassi Gesualdo	» 65,280
8. Guidi Quirino	» 60,290
9. Madella Amadei Daniele	» 57,000
10. Roco Mario	» 56,947
11. Coppi P. Giulio	» 52,000
12. Bursi Giuliano	» 52,000
13. Bolognesi Paolo	» 52,000
14. Pasquali Cesarino	» 51,000
15. Bruciati Bruno	» 50,000
16. Spolito Giorgio	» 49,500
17. Benassi Gianmaolo	» 48,176
18. Compagni Armido	» 47,790
19. Conte Angelo	» 46,300
20. Ballestri Bruno	» 45,500
21. Marai Carlo	» 44,000
22. Brigato Alberto	» 43,250
23. Mazzolenti Oscar	» 42,240
24. Salvi Giovanni	» 42,000

Modena, addì 16 giugno 1969

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai vincitori;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Rotteglia Antonio: Sassuolo;
2) Zanasi Bruno: Castelvetro;
3) Lelli Achille: Guiglia;
4) Cappi Giuseppe: Lama Mocogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Modena, addì 16 giugno 1969

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(6230)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 17 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 27 gennaio 1969, con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stato prorogato al 21 aprile 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico in parola, essendo scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;

Vista la nota n. 102380 del 6 maggio 1969, con la quale il medico provinciale di Verona ha provveduto alla nomina del componente della commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 62 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona si compone come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Verga dott. Pio Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Montroni dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia generale medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Mora dott. prof. Arturo, veterinario, direttore del pubblico macello di Bologna.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Bologna non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 1° luglio 1969

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(6323)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di vice veterinario capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza ed ispezione alimenti vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 17 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di vice veterinario capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 27 gennaio 1969, con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stato prorogato al 21 aprile 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico in parola, essendo scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;

Vista la nota n. 102380 del 6 maggio 1969, con la quale il medico provinciale di Verona ha provveduto alla nomina del componente della commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 62 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di vice veterinario capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona si compone come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Verga dott. Pio Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Montroni dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia generale medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Mora dott. prof. Arturo, veterinario, direttore del pubblico macello di Bologna.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Bologna non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 7 giugno 1969

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(6324)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.